

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Martina Malfertheiner

Andrea Tinti

Iwan Gasser

Stefano Seppi

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt – avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Mariathesia Obkircher

Julia Maria Graf

Karl Elsler

Circolare

numero: 024 del: 09.03.2026

autore: Andrea Tinti

An alle Kunden

Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali: scadenza 16.3.2026

sintesi:

Le società di capitali sono obbligate al pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, che varia in base al capitale sociale. La tassa deve essere versata entro il 16 marzo ogni anno, utilizzando il modello F24. In caso di ritardo, sono previste sanzioni che possono essere ridotte tramite ravvedimento operoso. La tassa è deducibile ai fini fiscali e deve essere contabilizzata come "oneri diversi di gestione". Le società possono delegare l'invio del pagamento al proprio studio, che gestirà la procedura telematica e l'eventuale compensazione con crediti d'imposta.

Come noto le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali¹.

Di seguito riassumiamo le principali disposizioni in merito².

1 Requisito soggettivo

Sono soggette al pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali solo le società di capitali, indipendentemente dalla quantità di libri vidimati tenuti e dal relativo numero di pagine, nella seguente misura:

- Euro 309,87: società di capitali con capitale sociale³ fino a Euro 516.456,90 **al 1° gennaio** dell'anno di riferimento;
- Euro 516,46: società di capitali con capitale sociale⁴ oltre Euro 516.456,90 **al 1° gennaio** dell'anno di riferimento;

Sono società di capitali:

- le società per azioni⁵ (Spa);
- le società a responsabilità limitata⁶ (Srl);
- le società in accomandita per azioni⁷ (Sapa);

¹ Nota 3 Art. 23 Tariffa allegata a DPR 641/72

² Circolare II/4/126/96 dd.15.1.1996

³ Comunicato Ministero Finanze dd.11.1.1996

⁴ Comunicato Ministero Finanze dd.11.1.1996

⁵ Art. 2325 cod. civ.

⁶ Art. 2462 cod. civ.

⁷ Art. 2452 cod. civ.

Sono soggette a tali disposizioni anche le società di capitali che svolgono servizi pubblici in base al nuovo Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni - TUOC⁸.

Sono esonerate da tale tassa:

- le società cooperative e di mutua assicurazione⁹
- i consorzi che non assumono la forma di società consortili¹⁰
- le società di capitali dichiarate fallite
- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

2 Versamento

La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali deve essere versata entro il termine per il pagamento dell'IVA a debito per l'anno precedente. Attualmente quindi entro **16 marzo 2025**. Il pagamento avviene di regola con disposizione bancaria utilizzando il modello F24¹¹ con **codice tributo 7085** - "tassa annuale vidimazione libri sociali" nella sezione "Erario". Quale anno di riferimento va indicato l'anno per il quale la tassa viene pagata. Per la tassa in scadenza il 16.3.2026 va indicato quindi **l'anno 2026**.

L'importo dovuto può essere **compensato** con eventuali crediti di altre imposte con il modello F24. In tale caso il versamento con F24 deve avvenire con i "Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline)".

Gli istituti di credito sono tenuti ad accettare il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali nel corso di tutto l'anno.

In sede di costituzione di una società di capitali tale tassa viene versata a mezzo **bollettino postale sul conto n. 6007** (con causale: tassa annuale vidimazione libri sociali) intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali". Una copia della quietanza di avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di inizio attività a fini IVA e conservata. Nella sezione "Allegati" del modello AA7 (per le società) consigliamo di allegare copia della quietanza di avvenuto pagamento della tassa.

In caso di trasferimento della sede legale della società in luogo la cui competenza territoriale è di altro ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate non è dovuto un ulteriore pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali¹².

3 Vidimazioni

3.1 Vidimazione per le società di capitali

Per poter vidimare nel corso dell'anno i libri prescritti dal codice civile¹³, è necessario esibire copia della quietanza di avvenuto versamento della tassa annuale.

Qualora la vidimazione avvenga prima della scadenza del termine (16.3) per il pagamento della tassa annuale non è necessario esibire la quietanza di pagamento¹⁴.

La tassa annuale di vidimazione dei libri, nella misura di Euro 67,00¹⁵ ogni 500 pagine e per ogni libro vidimato non è più obbligatoria per le società di capitali.

⁸ Art. 44 comma 3 lettera e) Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni approvato con Legge Regionale 1 dd.4.1.1993 e Art. 22 c. 3 lett. e) Regolamento nazionale sull'Ordinamento dei Comuni approvato con Legge 142 dd.8.6.1990

⁹ Circolare Ministero Finanze N. 108/E/III-6-328 dd.3.5.1996 Punto 12.1

¹⁰ RM 10.11.90, n. 411461

¹¹ Comunicato Ministero Finanze dd.11.Febbraio 1999

¹² Circolare Ministero Finanze n. 108/E/III-6-328 dd. 3.5.1996 Punto 12.1.2

¹³ Libro verbali Assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del collegio sindacale, Libro soci

¹⁴ Risoluzione Ministero Finanze n. 17/E2000/117528 dd.20.11.2000

¹⁵ Art. 23 Tariffa allegata a DPR 641/1972 come sostituito dall'art. 7 DL n. 7 dd.31.01.2005

Facciamo inoltre presente che rimane dovuta l'imposta di bollo relativamente al libro giornale ed al libro inventari nella misura di:¹⁶

- Euro 16,00 ogni 100 pagine se conservate su carta,
- Euro 16,00 ogni 2.500 righe se conservate elettronicamente.¹⁷

3.2 Vidimazione per cooperative, società di persone e consorzi

Le società ed i consorzi che sono esonerati dalla tenuta dei libri prescritti dalla disciplina societaria, e ciononostante intendono tenerli e vidimarli, devono pagare la tassa di concessione governativa nell'ammontare di € 67,00¹⁸ per ogni 500 pagine per ogni libro sociale che si intende vidimare. Questa specifica tassa di concessione governativa deve essere versata presso un ufficio postale, tramite **bollettino postale, sul conto n. 6007** intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali” (causale: tassa vidimazione libri sociali).

Questa disposizione riguarda esclusivamente cooperative, società di persone e consorzi.

Facciamo inoltre presente che rimane dovuta l'imposta di bollo relativamente al **libro giornale ed al libro inventari** nella misura di:¹⁹

- Euro 32,00 ogni 100 pagine se conservate su carta,²⁰
- Euro 32,00 ogni 2.500 righe se conservate elettronicamente.²¹

4 Sanzioni

In caso di omesso o ritardato pagamento della tassa annuale prevista è prevista una sanzione nella misura del ²² ²³

- 25% dell'importo non pagato o pagato in ritardo;
- 12,5% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 0,083% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

L'Agenzia delle Entrate ed alcune Camere di Commercio indicano però nei rispettivi siti Internet che la sanzione è compresa tra il 100% e il 200%.²⁴

In caso di ravvedimento²⁵ la sanzione potrà essere ridotta nelle seguenti misure²⁶ ²⁷:

- per ritardato pagamento fino al 14° giorno la sanzione ammonta allo 0,0833% al giorno per ogni giorno di ritardo;
- 1/10 del minimo (1,25%), se il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato di sanzione ed interessi, viene regolarizzato tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza;
- 1/9 del minimo (1,3889%), se il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato di sanzione ed interessi, viene regolarizzato entro 90 giorni dalla scadenza;²⁸
- 1/8 del minimo (3,125%), se il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato di sanzione ed interessi, viene regolarizzato oltre i 90 giorni, ma entro un anno;
- 1/7 del minimo (3,5714%), se il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato di sanzione

¹⁶ Art. 16 Tariffa allegata a DPR 642/1972

¹⁷ Art. 6 comma 3 DM 17.06.2014

¹⁸ Art. 23 Tariffa allegata a DPR 641/1972 come sostituito dall'art. 7 DL n. 7 dd.31.01.2005

¹⁹ Art. 16 Tariffa allegata a DPR 642/1972

²⁰ Art. 16 Note 2-bis Tariffa VPR 642/1972

²¹ Art. 6 comma 3 DM 17.06.2014

²² Art. 13 comma 3 del DPR 471/97

²³ Sanzioni valide per violazioni dall'1.9.2024 in seguito alla revisione regime sanzionatorio ex. D.Lgs. n. 87/2024

²⁴ Art. 9, comma 1 del DPR 641/1972

²⁵ Art. 13 D.Lgs. 472/97 e art. 15 comma 637 Finanziaria 2015

²⁶ Art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2015

²⁷ Per il regime sanzionatorio in vigore sino a tale data, vedasi la nostra circolare 26/2024

²⁸ Art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2015

ed interessi, viene regolarizzato entro il termine di accertamento;²⁹
In caso di ravvedimento gli interessi devono essere versati utilizzando il medesimo codice tributo della tassa annuale a mezzo modello **F24**. La sanzione, invece, deve essere corrisposta a mezzo **modello F23** con i seguenti codici: Ufficio: RCC, Causale: SZ, codice tributo: 678T.

In caso di mancato pagamento della tassa annuale del 2025 si potrà avvalersi del ravvedimento³⁰ e ridurre la sanzione nella seguente misura:

- 1/8 del minimo (3,75%), se il pagamento della tassa, nonché di interessi e sanzione, è regolarizzato entro un anno dal 17.03.2025;

Gli interessi annui ammontano rispettivamente al 2 % dal 01.01.2025 ed al 1,6 % dal 01.01.2026 e sono da calcolare in base al numero di giorni di ritardo.

5 Contabilizzazione

La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali va contabilizzata nel punto B14 “oneri diversi di gestione” dello schema di bilancio UE ed è deducibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

6 Pagamento

6.1 Delega al nostro Ufficio

Per i clienti che hanno rilasciato delega a favore del nostro Ufficio relativamente alla trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo nei termini al suddetto adempimento telematico con relativo addebito, il giorno della scadenza, sul conto corrente bancario indicato.

6.2 Trasmissione telematica da parte del cliente

Per i clienti che intendono provvedere in proprio alla trasmissione telematica e relativo pagamento, allegiamo alla presente apposito modello F24.

6.3 Compensazione con imposte a credito (F24 = 0)

Con riferimento alle società che dispongono di crediti di imposte gestiti direttamente dal nostro studio, invieremo noi all'amministrazione finanziaria il relativo modello F24 con la compensazione del credito (saldo zero). Tali clienti non riceveranno alcun modello F24 allegato alla presente.

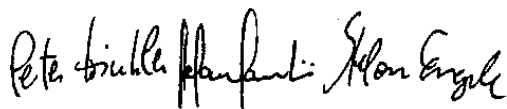
Una volta ottenuta la conferma dell'avvenuta trasmissione del modello di pagamento, rilasceremo ai clienti che gestiscono in proprio la contabilità apposita copia della ricevuta di pagamento, per poter così procedere alla relativa registrazione contabile.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

Modello F24 (in caso di pagamento proprio e che non risulti un F 24=0)

²⁹Art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2015

³⁰Art. 13 D.Lgs. 472/97 e Art. 15, comma 1, D.Lgs. 158/2015